



**Comune di Padova**  
**Settore Polizia Municipale**

COMUNE DI PADOVA SEGRETERIA GENERALE
28 SET 2012
Registro Ordinanze n° 29

Oggetto: Divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione

### IL SINDACO

Considerato che si è avuta notizia dalla stampa locale e da vari siti web che, tramite il social network Facebook, è stato organizzato per la serata del 29 settembre 2012 in Prato della Valle l'evento denominato "Botellon", che richiamerà diverse migliaia di giovani con lo scopo di consumare ingenti quantità di bevande alcoliche su area pubblica;

Ritenuto necessario contenere il fenomeno dell'abuso di alcolici e ritenuto altresì indispensabile prevenire e contrastare situazioni di criticità per l'ordine pubblico e la sicurezza;

Preso atto di quanto concordato in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di Padova, nella seduta del 24 Settembre 2012 sulla necessità di vietare la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione alcolica;

Tenuto conto delle problematiche concretizzatesi nelle edizioni spontanee dell'evento già nel 2010, 2011 e Giugno 2012;

Visto l'art. 6 comma 4 della Legge R.V. 21.9.2007 n. 29;

Ritenuto che sussistano particolari esigenze di celerità che non consentono la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90;

### DA' FACOLTA'

Ai pubblici esercizi compresi nell'area di Prato della Valle di protrarre l'orario di chiusura fino alle ore 2.00

### ORDINA

Di non vendere per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 21.00 del 29/09/2012 alle ore 6.00 del giorno successivo nell'area di Prato della Valle e vie adiacenti quali via Belludi, tratto compreso tra Prato Valle e Riviera Businello, via Cavazzana, tratto compreso tra Prato Valle e via Sanmicheli, via Ferrari, via Carducci,

C.so Vittorio Emanuele nel tratto da Prato Valle e via Mario, C.so Umberto I nel tratto da Prato della Valle a via Rudena.

Ai trasgressori sarà comminata la sanzione prevista dall'art.32, comma 8 della L.R.V. 29/2007 in relazione all'art. 17 bis, 3° comma, del T.U.L.P.S., Regio Decreto 18.6.1931 n. 773.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notifica del presente provvedimento a tutti gli effetti di legge.

Della vigenza del presente provvedimento ne sarà data altresì notizia mediante comunicato stampa agli organi di informazione locale e sul sito internet del Comune.

Il Comando della Polizia Municipale di Padova e le Forze di Polizia sono incaricate della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità, entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

IL SINDACO

Flavio Zanonato

